



Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Il Sindaco

ORDINANZA n° 8 del 18 giugno 2016

Oggetto: **Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo.**

IL SINDACO

Ritenuto necessario disciplinare le attività esercitabili sul demanio marittimo per finalità igienico sanitarie, per assicurare la compatibilità dei comportamenti con una corretta fruizione dell'area demaniale lungo il litorale del Comune di Isola del Giglio, per motivi di sicurezza ed altro;

Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59";

Considerato che il Comune di Isola del Giglio, in ottemperanza delle disposizioni normative nazionali e regionali, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare di competenza;

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n° 10 emessa in data 21 Maggio 2015;

Vista l'Ordinanza per la sicurezza balneare n° 45 del 30 Aprile 2011 emessa dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;

Visti gli artt. 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 10 della Legge 16 Marzo 2001 n°88;

Vista la Legge 25 Agosto 1991 n° 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo del 16/10/1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Vista la Legge della Regione Toscana del 23/03/2000 n°42 T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo aggiornato e coordinato dalle L.R. 42/2000, 14/2005, 65/2010, 74/2012;

Vista la Legge 4 dicembre 1993 n° 494, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e s.m.i

e dalle disposizioni della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.”;

Vista la Legge 5 Febbraio 1992 n° 104 *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;*

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n°112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”*

Vista la Legge R.T. del 1 Dicembre 1998 n° 88, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni concernenti il rinnovo ed il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale;

Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n° 59 che quale introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali, in sostituzione della precedente disciplina, ed in particolare agli artt. 19, 22 e 40;

Considerato che nella circolare esplicativa sull’applicabilità delle disposizioni della normativa regionale, citata in precedenza, è stata indicata la piena operatività della disciplina per quanto attiene la possibilità di accesso sulle spiagge e nelle altre aree pubbliche;

Verificato che la normativa sopra indicata impone, oltre che l’adozione del guinzaglio e della museruola, il rispetto delle norme igieniche da perseguire attraverso il possesso da parte del responsabile *“di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane”* oltre che l’obbligo di *“raccolgere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici”;*

Rilevato che si approssima la stagione estiva in cui vi è il massimo afflusso di cittadini e turisti sulle spiagge libere con la conseguente esigenza, in mancanza degli apprestamenti richiesti dalla normativa, di apporre il divieto di accesso ai cani per motivi igienico sanitari e di tutela della pubblica incolumità per i potenziali pericoli conseguenti la loro presenza sulle spiagge affollate;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n° 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;*

Vista la Legge della Regione Toscana del 07 Febbraio 2005, n° 28 *“Norme in materia di commercio su aree pubbliche”;*

Visto il D.P.G.R. del 01 aprile 2009 n° 15/R;

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Dirigenziale n° 412 del 10.02.2016 *“D.lgs n. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010. Classificazione acque di balneazione stagione balneare 2016”* relativo alla gestione della qualità delle acque di balneazione oltre i punti di monitoraggio nel territorio di competenza dell’ARPAT per la stagione balneare 2016, secondo quanto previsto dall’art. 4, punto b) del DPR 470/82 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DLgs. 116/08 del Dipartimento Provinciale ARPAT di Grosseto con il quale, a seguito di controlli effettuati sono state individuate le zone idonee e le zone di divieto alla balneazione, per

quanto riguarda questo Comune, sussiste il divieto di balneazione permanente per il Porto di Giglio Isola avente come coordinate (E_10.920478 – N_42.361015) (E_10.922134 – N_42.359822);

Valutata l'opportunità di predisporre, in via cautelare, misure preventive a salvaguardia della salute pubblica che confermino i precedenti divieti, in vista della stagione balneare;

Visto il DPR n° 470 del 8 Giugno 1982 “Attuazione della direttiva CEE n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” così come modificato dalla Legge 29/12/2000 n° 422 “Disposizioni per l'adempimento d'obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2000”;

Vista la Direttiva 2006/07/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.02.2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 105 lettera l) del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n° 112 così come modificato dall'art.9 della Legge 16 Marzo 2001 n° 88;

Visto il DPCM del 12 Ottobre 2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali per l'esercizio delle funzioni;

Vista la L.R.T. n°65/2014 ed il D. Lgs. N°42/2004;

Visto l'art.52 delle Norme Tecniche di Attuazione, che contraddistingue le spiagge come Zona F7 “zona per attrezzature balneari”;

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari, inerenti gli aspetti connessi alla sicurezza della balneazione, al servizio di salvataggio ed al primo soccorso, nonché alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei per coloro che usufruiscono delle spiagge lungo il litorale del Comune di Isola del Giglio sono disciplinate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano con le proprie ordinanze;

Che la presente Ordinanza dispone norme per la corretta fruizione del Demanio Marittimo.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali

1.1 La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio e il 30 Settembre;

1.2 L'apertura delle strutture e degli stabilimenti balneari dovrà avvenire improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre. Ove una struttura/stabilimento balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione dovrà darne comunicazione a questo Ente.

1.3 La presente Ordinanza è valida anche per i periodi non compresi dalla stagione balneare.

Articolo 2

Prescrizione sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del Comune di Isola del Giglio, così come individuate nelle cartografie ufficiali:

E' VIETATO

2.1 Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dalle Amministrazioni Civiche, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;

2.2 Lasciare unità in sosta e/o in deposito sulle aree demaniali con l'unica eccezione di quelle destinate alla locazione, (nell'ambito dei propri stabilimenti/strutture balneari) alle operazioni di assistenza e salvataggio e i mezzi di servizio delle autorità competenti nei casi di emergenza;

2.3 Lasciare oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende ed altre attrezzature in ogni modo denominate;

2.4 Occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli, ecc, nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli di soccorso la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso autorizzati. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati. Per le spiagge di Arenella, Cannelle e Caldane, per motivi di erosione, la fascia di rispetto è stata individuata in 3 metri dalla battigia;

2.5 Campeggiare;

2.6 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed a quelli eventualmente autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare ed alle strutture/stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

2.7 Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché pregiudizio all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;

2.8 Condurre e far permanere qualsiasi tipo d'animale, anche se sorvegliato e munito di regolare museruola e/o guinzaglio sulle spiagge libere. Per le spiagge libere di Campese, Cannelle, Caldane ed Arenella tale divieto sarà valido nei giorni di Sabato e Domenica dal 16 settembre al 14 giugno; tale divieto sarà valido tutti i giorni dal 15 giugno fino al 15 settembre o comunque fino a chiusura, apertura, delle strutture/stabilimenti balneari. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, ed i cani brevettati al salvataggio, muniti di guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. Sono altresì esclusi dal divieto, previa comunicazione al Comune, i cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con diverse abilità, (come stabilito da certificato AUSL o altro), e destinati alla pet-therapy. Gli animali non potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo che lambisce le spiagge, fino a 200 metri dalle stesse;

2.9 Tenere il volume di radio, juke-box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle attività attrezzate a piano-bar e musica dal vivo esistenti sul Demanio Marittimo;

- 2.10 Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblica, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc.), organizzare manifestazioni nautiche o spettacoli pirotecnici senza autorizzazione della Competente Amministrazione;
- 2.11 Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, compresi quelli derivanti dall'attività di pesca, al di fuori degli appositi contenitori, nonché accendere fuochi;
- 2.12 Bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;
- 2.13 Effettuare pubblicità con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchi privati e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi).
- 2.14 Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata, per un massimo da uno a trenta giorni "Giochi, Attività Sportive o Turistiche Ricreative, Spettacoli, ecc.." che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione dell'autorità Amministrativa, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'utilizzo dell'area demaniale;
- 2.15 Occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere o tipologia senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dai competenti Uffici, fermo restando quanto specificatamente previsto dal titolo in possesso, così come previsto anche dall'art.52 delle Norme Tecniche di Attuazione – Zona F7 - "zona per attrezzature balneari". In ogni caso sono vietate le strutture fisse, in muratura o altro, essendo consentite solo quelle precarie e con altezza massima pari a 2-3 mt. Resta obbligatorio la presentazione della CIL prima dell'inizio di ogni attività edilizia, con l'obbligo della rimessa in pristino entro 180 (centottanta) giorni, come previsto dalla LRT 65/2014 smi;
- 2.16 Spogliarsi ed occupare aree demaniali, in particolare quelle adibite al transito pedonale con materiale subacqueo (mute, bombole, pinne, maschere, pesi, borsoni, ecc.) soprattutto in prossimità dei punti di balneazione e nell'area portuale. Tali operazioni, devono essere effettuate esclusivamente all'interno delle strutture adibite a diving o locali attrezzati all'attività d'immersione. Il divieto è esteso anche alle persone non accompagnate da istruttori o non appartenenti a scuole di diving o altro;
- 2.17 Impiantare qualsiasi forma di vegetazione;
- 2.18 Esercitare ogni forma di pesca entro 200 metri dalla spiaggia;
- 2.19 Attraversare le zone frequentate da bagnanti e la fascia di mare per una distanza di 200 metri dalla spiaggia con un'arma subacquea carica;
- 2.20 Utilizzare gli acquascooter o qualsiasi natante munito di motore entro 200 metri dalle spiagge.

Articolo 3

Gestione e utilizzo delle spiagge libere

- 3.1 Le spiagge libere sono identificate dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.
- 3.2 In tali aree non è fornito, salve diverse indicazioni o mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvataggio e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita;

3.3 I frequentatori delle spiagge libere di questo Comune potranno posizionare la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio ecc...), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa al momento dell'abbandono della spiaggia da parte dell'utente, in qualunque momento dell'orario di balneazione;

3.4 Tali attrezzature non potranno comunque essere posizionate prima dell'alba e non oltre il tramonto.

Articolo 4

Disciplina delle aree in concessione per strutture e stabilimenti balneari

4.1 Disciplina generale degli arenili:

4.1.1 I concessionari a qualunque titolo di aree demaniali sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio delle attività specificati nei titoli di concessione;

4.1.2 Ogni violazione dei limiti spaziali e di esercizio delle attività riconosciuti dai titoli di concessione è punibile ai termini della legislazione vigente;

4.1.3 I titolari di concessioni per stabilimenti e strutture balneari, per il periodo indicato dall'art. 1, dovranno mettere in esercizio le proprie attività dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (Orario di balneazione) non oltre il 15 Giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 Settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica. Qualora i concessionari intendano organizzare feste, cene od altro (con o senza l'utilizzo di musica), a carattere straordinario, queste potranno essere svolte solo successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio di questo Ente;

4.1.4 L'esercizio delle attività commerciali inserite all'interno della concessione è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni e/o licenze delle competenti Autorità;

4.1.5 I concessionari o gestori di strutture e stabilimenti balneari, devono:

- a) Prima dell'apertura al pubblico, esporre in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza;
- b) Garantire il libero e gratuito accesso al pubblico Demanio Marittimo per il solo raggiungimento della battigia (fascia MI. 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso). Per le spiagge di Arenella, Cannelle e Caldane a causa della costante erosione del mare tale fascia è stata ristretta a MI. 3,00 salvo diversa indicazione dell'Autorità Marittima. Tutti i concessionari dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso dell'area in concessione, anche se accessibile attraverso aree/strutture private, apposita cartellonistica, redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), riportante la seguente dicitura: "L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e delle aree a libera fruizione"; a tal fine è facoltà del concessionario predisporre idoneo percorso "libero e gratuito" per il raggiungimento della battigia, il quale dovrà essere segnalato attraverso idonea cartellonistica; nel caso in cui il concessionario non predisponga tale accesso specifico si intende "libero e gratuito" qualsiasi passaggio esistente nell'area in concessione;
- c) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia redatta plurilingue della tabella dei prezzi praticati per i servizi offerti, in ottemperanza alla Legge Regionale del 23 Marzo 2000 n°42 aggiornata dalla L.R. 17 gennaio 2005, n° 14 ;

d) Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, osservando tutte le indicazioni descritte nell'Ordinanza emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (Orario di Balneazione);

e) Durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti muniti dei brevetti necessari a norma di legge, in corso di regolare validità;

4.1.6 Il concessionario dovrà provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante nonché delle zone di libero transito e spiaggia libera assegnatagli. I materiali di risulta dovranno essere conferiti al sistema di raccolta pubblico;

4.1.7 Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; ove possibile e a titolo indicativo le distanze fra i paletti degli ombrelloni dovranno essere pari a metri 3 tra le file e metri 2,50 fra gli ombrelloni della stessa fila;

4.1.8 Le zone concesse devono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno "paletti in legno e cima affestonata" di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale dal mare e il pubblico passaggio essendo l'attraversamento delle spiagge in concessione parallelamente alla linea di battigia sempre consentito.

4.1.9 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con le predisposizioni di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Isola del Giglio e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

4.10 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria pubblica ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;

4.11 E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

4.12 I servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

4.13 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per le altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio, i concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

4.14 Eventuali posizionamenti nelle ore diurne/notturne di piattaforme galleggianti prendisole, di pedalò ecc... possono essere disposti solo con regolare autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio di questo Ente, fatto salvo il parere dell'Autorità Marittima e la relativa conformità con il P.U.A.D. "Piano Utilizzo Arenili Demaniali del Comune di Isola del Giglio in via di definizione;

4.2 Il concessionario ha facoltà di rendere libero l'accesso alla propria area in concessione a qualsiasi tipo di animale, purché munito di guinzaglio e/o museruola, se previsto; a tal fine predisporrà idonea cartellonistica all'ingresso della propria attività per informare la clientela. Gli animali ammessi dovranno essere dotati di microchip o tatuaggio (LRT 59/2009) ed aver fatto le

vaccinazioni obbligatorie (come riscontrabile dal libretto delle vaccinazioni che dovrà essere tenuto al seguito);

4.2.1 Il concessionario potrà dotarsi di bustine per le deiezioni, kit per l'animale con l'ombrellino, snack, assicurazione;

4.2.2 Il concessionario dovrà immancabilmente garantire ombra ed acqua all'animale, che non potrà mai essere lasciato solo, ne' lasciato libero di girare per la spiaggia, non potrà turbare la quiete generale e fare il bagno in mare. Il proprietario o detentore sarà sempre responsabile di ogni evento negativo causato dal proprio animale.

Articolo 5

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

5.1 Ogni Stabilimento Balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio/sanitarie nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venti metri lineari di fronte cabine e comunque di numero non inferiori a due.

Articolo 6

Discipline del commercio al dettaglio su aree Demaniali Marittime

6.1 La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel D.Lgs. 31 Marzo 1998, n° 114 e nella Legge della Regione Toscana del 7 Febbraio 2005 n° 28. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante;

6.2 L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività. Le modalità di accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività sono disciplinate dalla competente Amministrazione, non sono valide copie se non autenticate nelle forme di Legge;

6.3 Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare all'autorizzazione di cui sopra, apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari;

6.4 Le modalità per l'accesso al demanio marittimo per l'esercizio dell'attività sono disciplinate dall'Amministrazione Comunale con apposito regolamento per il commercio sulle aree pubbliche adottato ai sensi della normativa regionale vigente e della presente ordinanza;

6.5 L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire: a) esclusivamente nel periodo 1 maggio – 30 settembre b) dalle ore 09.00 alle ore 20.00. c) senza recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. d) a piedi o con l'utilizzo di autocarrelli elettrici dotati di tutta la documentazione necessaria oltre che in possesso di idonea polizza assicurativa in caso di danni a terzi, in aggiunta all'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio del Comune di Isola del Giglio.

Articolo 7

Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile

7.1 Nel caso di rinvenimento, in qualsiasi parte dell'arenile demaniale marittimo, di scafi e materiale incustodito di qualunque tipologia, anche al di fuori della stagione balneare, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l'Autorità Amministrativa provvederà alla loro rimozione senza formalità;

7.2 La disposizione sopra menzionata troverà applicazione anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi in qualsiasi parte dell'arenile privato, in concessione, aperto al pubblico passaggio, oltre che sull'arenile di proprietà comunale;

7.3 I possessori degli scafi e dei materiali rinvenuti saranno sanzionati dall'art. 1164 del C.d.N. Gli oggetti rinvenuti saranno rimossi e trasportati in un'area di deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art.1164 del C.d.N., a coloro che ne dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art.1161 C.d.N. ove ricorreranno i presupposti;

7.4 Gli scafi e gli oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla discarica comprensoriale;

7.5 Nelle aree indicate dall'Ordinanza n° 03/2004 in data 19.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S.Stefano è obbligo per chi effettua lavori di manutenzione al natante di tenere pulito lo spazio di spiaggia o lo specchio acqueo utilizzato ed è severamente vietato abbandonare qualsiasi oggetto e/o rifiuto.

Articolo 8

Attività di manutenzione dell'arenile

8.1 Qualunque attività inerente spostamenti della sabbia sull'arenile in concessione o privato, deve essere subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa previo parere con altri enti competenti qualora occorra, in relazione alla fattispecie richiesta;

8.2 Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione durante l'effettuazione degli interventi, anche in deroga alla presente Ordinanza;

8.3 Ogni intervento di livellamento e pulizia dell'arenile effettuato senza la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa, è sanzionato ai sensi dell'art. 1164 del C.d.N. salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1162 del medesimo Codice, in caso di estrazione abusiva.

Articolo 9

Disposizioni finali

9.1 La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo idoneo, tale da essere il più possibile visibile agli utenti per tutta la durata della stagione estiva. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;

9.2 Gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n°10 del 21 maggio 2015;

9.3 La presente Ordinanza è integrata dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, per gli aspetti di competenza della stessa, sopra richiamati;

9.4 I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi del Codice della Navigazione e dall'art. n°650 del Codice Penale, nonché dalla legge 24 Novembre 1981 n°689;

9.5 Si ricorda, inoltre, che i contravventori di cui al disposto dell'art.80 della Legge Regionale del 23 Marzo 2000 n°42 s.m.i., sono altresì soggetti alle azioni amministrative previste dalla Legge Regionale stessa;

9.6 Si da atto che l'ordinanza sarà pubblicata, all'Albo Pretorio del Comune di Isola del Giglio e pubblicizzata sul sito internet www.comune.isoladelgiglio.gr.it nonché mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio.

Articolo 10

Ricorso

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Isola del Giglio.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato dall'ufficio competente all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Isola del Giglio e sia comunicato ognuno per la parte di specifica competenza e per opportuna conoscenza:

1. Al Prefetto della Provincia di Grosseto;
2. Alla Polizia Municipale del Comune di Isola del Giglio;
3. All'Ufficio Locamare di Isola del Giglio;
4. Alla Stazione Carabinieri di Isola del Giglio;
5. Al Corpo Forestale dello Stato di Isola del Giglio;
6. Al Responsabile dell'Area Demanio del Comune di Isola del Giglio;
7. Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Isola del Giglio;
8. Ai Concessionari degli Arenili;
9. All'Ufficio MESSI del Comune di Isola del Giglio;

- che la presente ordinanza sia esposta nei pubblici esercizi per la sua massima diffusione e conoscenza tra i cittadini di questo Comune

Isola del Giglio, addì 18 giugno 2016



IL SINDACO
Sergio ORTELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Orтели", written over a vertical line that extends from the text above.